

N. R.G. 254/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **254/2023** promossa da:

E.S.O. (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. L.G. elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. L.G.

ATTRICE

contro

F.O. (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. S.G. elettivamente domiciliato in VIA ... presso il difensore avv. S.G.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:

L'attrice ha chiesto che il Tribunale dichiari la convenuta responsabile del sinistro a lei occorso in data 16 novembre 2021, con condanna della convenuta al risarcimento del danno cagionato, quantificato nella somma di € 33.853,47, oltre accessori.

La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 20.1.2023, E.S.O. ha convenuto in giudizio F.O., titolare del bar tabaccheria "...” sito ... a ..., chiedendo che il Tribunale, accertata la responsabilità della convenuta in relazione alle lesioni da lei subite il giorno 16 novembre 2021, a seguito di una caduta dovuta alle condizioni della soglia di marmo bianco, posta alla base della porta



d'ingresso del bar tabaccheria, resa scivolosa dalla pioggia, condanni la convenuta al risarcimento dei danni cagionati, vinte le spese.

2. Con comparsa depositata l'11.4.2023 si è costituita F.O., titolare del bar tabaccheria "...", contestando le avverse pretese.

3. Assegnati alle parti i termini previsti dall'art. 183 comma VI cpc, era stata ammessa ed assunta all'udienza dell'8.3.2024 la prova per testi articolata dall'attrice.

All'esito della prova, ritenuto opportuno decidere preliminarmente sulla sussistenza del fatto così come dedotto in giudizio da parte attrice, riservando all'esito di valutare la necessità di disporre CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/03/2025, con assegnazione alle parti di giorni 60 più 20, decorrenti dall'udienza, per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.

A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo

La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è rappresentata dall'art 2051 c.c, che recita "*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*".

Ad integrare la responsabilità è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato "*cagionato*" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.

Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).

B. Sull'applicazione al caso in esame della regola generale sopra richiamata

b1. A sostegno della domanda formulata, l'attrice ha dedotto che il 16 novembre 2021 alle 8.30 pioveva abbondantemente.

Era entrata nel bar tabaccheria "..." per comperare i biglietti del bus ed era uscita immediatamente dopo.

Uscendo era scivolata sulla soglia di marmo bianco posta alla base della porta d'ingresso della tabaccheria, che era bagnata e scivolosa.



b.2 Sentita come teste all'udienza dell'8.3.2024 L.A., che aveva accompagnato l'attrice, posteggiando davanti al bar ..., ha dichiarato di essere sempre rimasta seduta nella macchina, parcheggiata lungo il marciapiede opposto, dinanzi il ristorante ...

In relazione alla dinamica dei fatti la teste L.A. ha dichiarato di aver visto l'attrice già a terra, precisando che, dopo la caduta, l'attrice era sulla soglia, tra l'ingresso e l'entrata del bar.

Riferiva che l'attrice, dopo essere stata soccorsa da un signore con i capelli bianchi, l'aveva raggiunta presso la macchina, tenendosi il braccio destro che le faceva male.

La teste aveva visto una signora che, mentre l'attrice era a terra, invece di aiutare l'amica a rialzarsi asciugava con un mocio o qualcosa del genere la soglia del bar. La L.A. aveva poi precisato che, al momento del fatto, l'amica indossava scarpe basse.

b.3 V.G. che, all'epoca dei fatti lavorava presso il Bar ... come addetta alla vendita di tabacchi, ha dichiarato di non aver visto l'attrice cadere. Aveva sentito vociare fuori dal locale ed era uscita mentre l'attrice si stava rialzando.

Ha dichiarato che signora era caduta dopo la soglia di marmo, sulle pietre, perché se fosse caduta sulla soglia di marmo l'avrebbe vista cadere.

Ricordava che la sig.ra indossava i tacchi e di aver sentito, mentre la signora si dirigeva verso l'uscita, rumore dei tacchi.

b.4 Dall'istruttoria svolta è emerso che la teste L.A., seduta nella macchina posteggiata sulla carreggiata opposta a quella dove è situato il Bar ..., sito in ..., strada ad una corsia per ogni senso di marcia con vetture parcheggiate su entrambi i lati della strada, non era stata in grado di accertare con quali modalità l'attrice, che aveva visto già a terra tra l'ingresso e l'uscita del bar, era caduta, La distanza che intercorre tra il luogo del sinistro e la macchina, a bordo della quale si trovava la teste L.A. e la limitata visibilità che la medesima poteva avere, trovandosi all'interno di una vettura posteggiata sul lato opposto della strada, consente di ritenere che la teste non fosse stata realmente in grado di verificare se la caduta dell'attrice si fosse effettivamente verificata nei pressi della soglia di marmo del locale e, soprattutto di accertare la reale causa di tale caduta.

La visuale della teste era infatti tale da impedirle di accertare se l'attrice era caduta a seguito di un inciampo ovvero ad altra causa non connessa alla dedotta scivolosità della soglia di marmo, posta davanti all'entrata del Bar ...

Va poi considerato che la teste V.G., al momento del fatto presente all'interno del locale, ha dichiarato che l'attrice non era caduta sulla soglia di marmo del bar ma dopo, sulle pietre, ovvero sul marciapiede, precisando che, se fosse caduta sulla soglia di marmo l'avrebbe vista cadere.



Sulla base dell'istruttoria svolta si può quindi affermare che l'attrice non è stata in grado di provare l'esistenza di un nesso causale tra le lesioni riportate a seguito della caduta e la soglia in marmo del locale, resa scivolosa dalla pioggia.

La domanda va quindi rigettata.

C. Sulla regolamentazione delle spese.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, secondo parametri minimi considerata la semplicità della controversia ed il valore dichiarato in citazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 254/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

RIGETTA

la domanda formulata.

CONDANNA

l'attrice alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.

Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Pescara, 26.05.2025

Il Giudice

dott.ssa Patrizia Medica

